**Articolo 572 Codice di procedura civile**

**Deliberazione sull'offerta**

Sull'offerta il [giudice dell'esecuzione](https://www.brocardi.it/dizionario/5735.html) sente le parti e i [creditori iscritti](https://www.brocardi.it/dizionario/4050.html) non intervenuti.

Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell' art. [588](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art588.html).

Si applicano le disposizioni degli articoli [573](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/sezione-iii/art573.html), [574](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/sezione-iii/art574.html) e [577](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iv/sezione-iii/art577.html).